



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

INTESA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE
- ANNO 2021 -

In data 16.11.2021, tra la Delegazione trattante di parte datoriale composta da:

Bassani Manuela – Presidente

Baratto dott.ssa Cristina – Componente

e

la delegazione sindacale composta da:

la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Amianti Matteo – R.S.U. -

Balliana Nadia – R.S.U

Casagrande Cecilia – R.S.U.

Merotto Sara – R.S.U.

e

le Organizzazioni Sindacali territoriali nelle persone di:

Roberto Meneghello – rappresentante OO.SS. territoriali (U.I.L.)

Alberto Lopin - rappresentante O.SS. territoriali (C.G.I.L.)

Silvia Carrarretto - rappresentante O.SS. territoriali (C.I.S.L.)

le Parti,

Premesso che:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Locali", per il triennio 2016-2018, con efficacia dalla data di sottoscrizione, fatta salva diversa prescrizione del contratto medesimo;

- l'articolo 7, comma 4, del contratto su citato disciplina le 24 materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

- l'articolo 8 definisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo, precisando che l'integrativo ha una durata triennale, fatta salva la possibilità di negoziare con cadenza annuale "i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo" di cui alla lett. a), comma 4, dell'art. 7;

- gli articoli 67 e 68 disciplinano rispettivamente la costituzione del "Fondo risorse decentrate" e l'utilizzo dello stesso;

- l'articolo 71 prevede la sostituzione integrale delle discipline in materia di fondi regolate dai precedenti contratti collettivi integrativi nazionali, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate nello stesso contratto;

Visti:



CISL FP











- il Contratto Collettivo Integrativo dell'Ente per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 20.12.2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 09.09.2021 con la quale sono state fornite alla delegazione trattante di parte datoriale le direttive alle quali attenersi nei confronti della delegazione sindacale, al fine di addivenire alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale dell'Ente, relativamente alla distribuzione delle risorse decentrate dell'anno 2021:
 - la conferma dell'iscrizione fra le risorse variabili della quota prevista dall'articolo 67, comma 4, del CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018, pari all'1,2% del monte salari 1997 per un importo complessivo annuo di euro 8.181,80 da destinare a progetti volti al raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità da realizzare in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - la disponibilità alla valutazione di progressioni orizzontali per l'anno 2021, a valere dal 01.01.2021 come previsto dal CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018, per numero 7 posizioni, nel rispetto, in via prudenziale, di quanto indicato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 15/2015 contenente indicazioni per la compilazione del conto annuale, che individua il carattere di selettività per le medesime progressioni, previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo numero 150/2009, nel non superamento del 50% degli aventi diritto, suddivise tra le seguenti categorie:
 - n. 2 progressione della categoria B
 - n. 4 progressione della categoria C
 - n. 1 progressione della categoria D
- la determinazione della Responsabile dell'Area Finanziaria n.396 del 04.10.2021 con la quale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 nell'importo complessivo di euro 121.053,34 (di cui € 115.679,70 di risorse stabili), dando atto che la costituzione del fondo, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali, oltre che in relazione all'effettiva determinazione a fine anno delle voci variabili del fondo inerenti specifiche disposizioni di legge e di contratto;
- Il verbale n. 4 del 22.10.2021 con cui il Revisore del Conto ha certificato risparmi del lavoro straordinario anno 2020 per € 1.007,49 e i risparmi dei buoni pasto anno 2020 per € 184,39 che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;
- l'art. 115 del D.L. 18 del 17.03.2020, Legge 178/2020, che ha disposto il trasferimento dallo Stato di risorse, quantificate successivamente in € 1.030,31, destinate a remunerare per gli anni 2020 e 2021 le prestazioni di lavoro straordinario della Polizia Locale legate al contenimento del Covid-19, in deroga al rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- l'ipotesi di contratto integrativo del personale non dirigente del Comune di Farra di Soligo, annualità 2021 sottoscritta in data 26.10.202;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 06 del 10.11.2021 ai sensi degli artt.40 e 40bis del D.Lgs. 165/2001;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 11.11.2021 che ha autorizzato la delegazione datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo del personale non dirigente del Comune di Farra di Soligo, annualità 2021, parte economica;

Si sottoscrive l'allegata intesa:

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021 – PARTE ECONOMICA


CISL FP



2









Le Parti condividono l'iscrizione fra le risorse variabili del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 della quota prevista dall'articolo 67, comma 4, del CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018, pari all'1,2% del monte salari 1997 per un importo complessivo annuo di euro 8.181,80, da destinare a progetti volti al raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità da realizzare in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

Le Parti concordano di destinare le risorse stabili, al netto di quelle necessarie per corrispondere i differenziali delle progressioni economiche effettuate negli anni precedenti, di quelle necessarie a corrispondere le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo e delle somme necessarie al pagamento delle indennità di cui al Capo V del contratto collettivo integrativo 2019 – 2021, come segue:

- alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021 (decorrenza dal 01.01.2021), per l'importo di euro 5.491,10, in linea con le indicazioni fornite alla delegazione trattante di parte datoriale dalla Giunta comunale con propria deliberazione numero 99 del 9 settembre 2021, da attribuire con l'applicazione dei criteri definiti al Capo IV del citato contratto collettivo integrativo 2019 – 2021 e nel rispetto in via prudenziale di quanto indicato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 15/2015 per la compilazione del conto annuale, che individua il carattere di selettività delle progressioni (art. 23, comma 2, del decreto legislativo numero 150/2009), nel non superare il 50% degli aventi diritto, alle seguenti categorie:

n. 2 progressione della categoria B

n. 4 progressione della categoria C

n. 1 progressione della categoria D

- per compensare per il triennio 2021 – 2023 l'esercizio di compiti che comportano le specifiche responsabilità di cui all'articolo 17 del citato collettivo integrativo 2019 – 2021, e di cui all'articolo 70 *quinquies*, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, nell'importo di euro 2.700,00;

- per compensare l'esercizio di compiti che comportano le specifiche responsabilità per il triennio 2021 – 2023, di cui all'articolo 17 del citato collettivo integrativo 2019 – 2021, e di cui all'articolo 70 *quinquies*, comma 2, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018, nell'importo di euro 550,00;

- per la parte residua, al trattamento collegato alla performance con i criteri di cui al vigente CCI 2019 – 2021 e secondo le modalità previste dal vigente sistema di valutazione della performance individuale.

Le Parti concordano, inoltre, con riferimento all'orientamento applicativo dell'ARAN (CFL100) in merito a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 16 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.05.2018, secondo il quale "Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi", di confermare quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo dell'Ente per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 20.12.2019, all'art.13, comma 3.

Le Parti prendono atto che è stato destinato alla retribuzione di risultato dei Responsabili di posizione organizzativa l'ammontare di € 13.000,00, pari al 20,43% dell'importo delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (€ 63.625,00), nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 e dall'art. 12 del CCI, relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23.12.2019.

Le Parti, infine, danno atto che in sede di costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 si è tenuto conto:

- dell'inserimento tra le risorse variabili del fondo, in deroga all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei risparmi del lavoro straordinario anno 2020 per € 1.007,49 e dei risparmi dei buoni pasto anno 2020 per € 184,39 che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, possono finanziare nell'anno


CISL FP




3









2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

- dell' inserimento di € 1.030,31 destinati a remunerare per gli anni 2020 e 2021 le prestazioni di lavoro straordinario della Polizia Locale legate al contenimento del Covid-19, in deroga al rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell'art. 115 del D.L. 18 del 17.03.2020, Legge 178/2020;
- nella parte variabile, delle somme che verranno indicate dai Responsabili di Area da destinare all'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, secondo i criteri di cui all'intesa sottoscritta il 22.10.2018 e successivo regolamento;
- dell'eventuale incremento di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019 numero 34, secondo il quale "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".


Letto, confermato e sottoscritto.

Farra di Soligo 16.11.2021

Parte datoriale:

- Bassani Manuela – Segretario comunale – Presidente

- Baratto Cristina – Responsabile Area Finanziaria-Contabile – componente



OO.SS. – RSU:

- Meneghello Roberto

UIL-FPL

- Lopin Alberto

CGIL-FPL

- Carrarretto Silvia

CISL-FPL

- Casagrande Cecilia

RSU

- Balliana Nadia

RSU

- Merotto Sara

RSU

- AMIANTI MATTEO

RSU

